



Comune di Oderzo

*Città Archeologica
Provincia di Treviso*

ORDINANZA N. 241 DEL 28/12/2018

Settore proponente: SERVIZIO POLIZIA-LOCALE

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DAL 30/12/2018 AL 12/01/2019 DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO ED OGGETTI SIMILARI, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI E ANIMALI DOMESTICI.

La Sindaca

Premesso che:

- in occasione delle prossime festività di S. Silvestro e dell'Epifania, saranno organizzate manifestazioni all'aperto per festeggiare la fine dell'anno;
- detta attività può comportare l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili potenzialmente pericolosi per l'integrità fisica delle persone e degli animali in considerazione del disagio psicofisico arrecato dal rumore provocato dai fuochi d'artificio in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente comunque il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;

Attesa la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 31 marzo 1979 ;
- la L. n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
- l'art. 13 della L. 689/81 in materia di sequestro amministrativo delle cose servite per commettere una violazione amministrativa
- il D.G.R: n. 272 del 6/02/2007 "Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";



Comune di Oderzo

*Città Archeologica
Provincia di Treviso*

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere

Su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto, dalla data del 30/12/2018 al 12/01/2019, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, eccetto nei luoghi e per gli eventi autorizzati dalla locale autorità di P.S.

INFORMA

Che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicata sul sito Internet Comunale;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura , alla Questura di Treviso, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Comune di Oderzo

Città Archeologica
Provincia di Treviso

La Sindaca
SCARDELLATO MARIA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)